

# *REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE*

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 09/04/2014*

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 : Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

- a) Il presente Regolamento di Polizia Rurale (nel prosieguo denominato, per brevità “Regolamento”) disciplina, nell’ambito della potestà attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare nel regolare il pascolo degli animali e l’esercizio della pastorizia, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all’agricoltura, per la corretta gestione delle attività agricole in generale e particolarmente per quelle legate alla presenza di effluenti zootecnici ed al loro corretto utilizzo, nell’interesse della pubblica sicurezza e dell’economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.
- b) Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, sul quale viene svolta qualsiasi attività agricola. Ogni attività od opera compresa nel presente regolamento dovrà comunque rispettare le norme di piano regolatore e di ogni altro strumento/piano urbanistico con particolare riferimento al rispetto di vincoli ambientali, paesaggistici, architettonici, artistici, storici ed idrogeologici.

### Art. 2: Accertamento delle violazioni

- a) Il controllo relativo all’ applicazione del presente regolamento è affidato ai dipendenti del servizio di Polizia Locale. Ove ricorrano speciali circostanze, il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio di Polizia Locale, può attribuire ad altri dipendenti comunali le funzioni di agente accertatore per l’esercizio dell’attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.
- b) Il responsabile del servizio di Vigilanza può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1 del 17.01.1984

### Art. 3: Ordinanze del Sindaco

- a) Al Sindaco o ai funzionari comunale a ciò specificatamente preposti, salvi i poteri straordinari ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267, in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, è demandata la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all’applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
- b) Le ordinanze di cui al punto a) del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
  - 1) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

- 2) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- 3) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

## TITOLO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

### Art. 4: Pascolo degli animali

- a) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
- b) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
- c) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
- d) Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

### Art. 5 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

- a) I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 3 giorni prima del loro arrivo, il percorso sul territorio comunale, i giorni di permanenza e l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.
- b) La comunicazione dovrà contenere il numero di capi, l'avvenuta vaccinazione del gregge ed un recapito del responsabile per eventuali comunicazioni urgenti.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

### Art. 6 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

Art. 7 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

- a) la circolazione lungo le strade pubbliche deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, preferendo, ove possibile, il transito lungo le strade locali;
- b) Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, nel percorrere le "strade locali" i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose;
- c) Nel transitare sulle strade pubbliche, i conduttori degli animali devono accertarsi che gli stessi occupino la strada per il più breve tempo possibile, assumendosi la responsabilità della corretta segnalazione del transito.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

- a) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e rispettosi del comune decoro dai rispettivi proprietari o conduttori.
- b) I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.
- c) E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il sorgere di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione di almeno due sfalci nel periodo estivo e comunque evitare di lasciare in evidente stato di abbandono per evitare il proliferare di insetti, ratti, bisce, zecche ecc..
- d) In caso di inadempienza, l'Autorità competente con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, l'Amministrazione comunale provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.
- e) Nell'eventualità si tratti di terreni inseriti nelle domande di contributo PAC, per i quali i proprietari/conduttori abbiano scelto l'opzione della "non coltivazione", si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le Normative Europee previste per codesti casi.

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

Art. 9 – Spigolatura

- a) Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.
- b) Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

*Sanzione 25-250 (SAR 150)*

Art. 10 – Accensione fuochi nei fondi

- a) All'interno del territorio comunale è consentita l'accensione di fuochi senza autorizzazione dell'autorità, prima delle ore sette nei periodi tra il 01 marzo ed il 15 maggio e dal 01 ottobre al 30 novembre per bruciare stoppie, ramaglie, fogliame secco ed altre sostanze organiche vegetali provenienti dalla lavorazione della terra. Il proprietario dovrà adottare le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose adottando le distanze opportune per evitare qualsiasi ripercussione su proprietà contermini (art.11 c.b). Le aziende agricole e le aziende per la manutenzione del verde dovranno smaltire i materiali di risulta presso i centri autorizzati.
- b) La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n° 152.
- c) Su richiesta degli organizzatori, che nella circostanza si assumono la responsabilità civile e penale, i falò epifanici potranno essere allestiti e bruciati previa autorizzazione dell'autorità competente e nulla osta del proprietario del fondo.

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

Art. 11 – Bruciatura residui colturali prodotti su fondi agricoli

- a) L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
- b) Nei casi di cui al punto a) del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo consistente di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche e metri 100 dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.
- c) Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura, entro il 30 aprile di ogni anno nel caso del mais.
- d) E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, sponde e simili.
- e) Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, il bruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

- f) Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
- g) Nelle giornate ventose le operazioni di accensione e bruciamento non sono consentite al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

#### Art. 12 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

- a) I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, di seguito denominata A.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
- b) A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
- c) I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S..

#### Art. 13 – Smaltimento di animali morti

- a) L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell' A.S.S. competente per territorio.
- b) Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

#### Art. 14 – Vaccinazioni e trattamenti sanitari degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

#### Art. 15 – Aratura e lavorazione dei terreni agricoli

a) I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

b) Dette capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a mt. 1.00 se l'aratura viene effettuata in senso parallelo alla strada, mentre non inferiore a m. 3 se l'aratura viene effettuata in senso perpendicolare alla strada.

c) E' altresì obbligatorio mantenere le medesime fasce di rispetto dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade o corsi d'acqua pubblici.

d) Escluse le operazioni di sfalcio, la fascia di rispetto parallela o perpendicolare al terreno arato, non potrà in nessun modo essere oggetto di lavorazione del terreno anche solo superficiale (estirpatura ecc.), in modo da non danneggiare la compattezza del terreno.

e) Nel caso di terreni agricoli adiacenti ad un corso d'acqua inserito nell'elenco previsto nelle Norme di Condizionalità 202 della Regione FVG occorre mantenere una fascia non lavorata ed inerbita/piantumata di 3 o 5 m. di larghezza a seconda dello stato di salute delle acque.

f) E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 16 - Corsi d'acqua e sbancamenti

a) Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario effettuato da privati, non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte del Comune o dell'Ente proprietario.

b) E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

c) Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C. e della L.R. 52/91 e successive modificazioni e integrazioni.

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

### TITOLO III – INTERVENTI FITOSANITARI E FITOPATIE

#### Art. 17 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

- a) E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza o manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE , nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
- b) La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Servizio Fitosanitario Regionale oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
- c) L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 18 – Irrorazione con prodotti fitosanitari in presenza di vento

E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore alla classificazione di "brezza".

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 19 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

- a) Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del Codice della Strada non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dall'OMP, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose, fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 del Codice Civile.



- b) Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

Art. 20 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola e non

- a) L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie di irritante e non pericolosi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.
- b) Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
- c) In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
- d) Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari".
- e) E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
- f) E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

Art. 21 ) – Irrorazione con fitofarmaci in vicinanza di corpi idrici - Deriva

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con fitofarmaci può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze. Il fenomeno della "deriva", ovvero il trasferimento fortuito della miscela irrorata su un'area non interessata dal trattamento a causa, ad esempio, di vento o di eccessiva velocità del mezzo soprattutto durante le voltate, deve essere assolutamente evitata.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 22 - Rifornamento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

- a) Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
- b) Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
- c) E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
- d) Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
- e) Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
- f) E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
- g) E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 23 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente

conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art.183 comma 1 lettera m) del DLGS 03.04.2006, n.152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 24 – Distribuzione di esche avvelenate

Chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, ha l'obbligo di sistemare lungo i confini del fondo, e per tutto il periodo di efficacia di tale sostanze, di idonei cartelli per segnalare il pericolo esistente nonché di ripararle e nasconderle in modo da non essere raggiungibili da bambini o animali domestici.

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

#### Art. 25 – Limitazione dei trattamenti con fitofarmaci durante il periodo di fioritura – protezione degli insetti pronubi (api e altri)

- a) Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'O.M.P.
- b) Anche in caso di trattamenti prima e dopo il periodo di fioritura, nel caso nel sottofilare fossero presenti fioriture di piante spontanee, è necessario prima procedere allo sfalcio delle stesse per evitare che la percolazione dalle piante del prodotto fitosanitario cada sui fiori spontanei ed avveleni i pronubi.

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

#### Art. 26 – Conservazione e custodia dei fitofarmaci

- a) I fitofarmaci ed i loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi. I locali e/o gli armadi di custodia devono essere chiusi a chiave.
- b) All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei fitofarmaci e dei loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Pericolo di morte" con il simbolo relativo (teschio nero con tibie incrociate su fondo rosso-arancio).

*Sanzione 50-300 (SAR 100)*

### TITOLO IV – GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DI ALLEVAMENTO

## Premessa

Al momento della stesura del presente Regolamento il Comune di Villa Santina rientra nell'ambito delle Zone Ordinarie identificate dalla Regione FVG e per le quali si applica il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.

Nel caso questa delimitazione venisse modificata, ci si adeguerà alle nuove regole regionali stabilite in funzione del cambiamento di zonizzazione.

## Art. 27 – Definizione di effluente di allevamento

- a) Si definisce “effluente di allevamento” il materiale PALABILE e NON PALABILE costituito da miscele di stallatico o residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado o meno di mantenere la forma geometrica se disposti in cumulo su platea.
- b) Si definisce “LETAME” l’effluente di allevamento PALABILE proveniente da allevamenti che utilizzano la lettiera.
- c) Si definisce “LIQUAME” l’effluente di allevamento NON PALABILE proveniente da allevamenti che non utilizzano la lettiera; sono assimilabili ai liquami :
  - Il colaticcio degli effluenti palabili (letame ecc.)
  - Le deiezioni di avicunicoli non mescolate a lettiera
  - I liquidi di sgrondo dei foraggi insilati
  - Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti di allevamento se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico ( altrimenti rientrano nella normativa sulle acque reflue)

## Art. 28 - Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento

- a) L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta al regime di Comunicazione previsto dalla normativa vigente.
- b) Nelle ZONE ORDINARIE è obbligato a presentare tale comunicazione *in forma semplificata* l'azienda di allevamento che produce oltre 3.000 kg di azoto al campo all'anno; le aziende di allevamento che producono più di 6.000 kg di azoto al campo devono presentare invece la comunicazione *in forma completa* secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione dell' 11.01.2013 n. 03/Pres.
- c) Per questi produttori è obbligatorio predisporre e presentare comunicazione di avvio di attività di spandimento per l'applicazione di effluenti di allevamento alla Direzione Regionale competente (Direzione Regionale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali) oltre ad una copia da inviare per conoscenza al Comune di Villa Santina, segnalando i terreni,

anche posti in altri comuni, (di proprietà, in affitto o in concessione) oggetto di applicazione degli effluenti di allevamento, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione dell' 11.01.2013 n. 03/Pres., nonché rispettare le norme contenute nel "Codice di Buona Pratica Agricola" di cui al D.M. 19 aprile 1999.

*Da questo comma sono esonerate le aziende che sono già in regola con i recepimenti regionali del D.M. 7 aprile 2006.*

- d) Tale Comunicazione deve essere presentata *almeno 30 giorni prima* dell'avvio dell'attività di spandimento.
  
- e) al fine di regolamentare l'utilizzazione degli effluenti sui terreni del Comune, a scopo di tutela ambientale/sanitaria, ogni spandimento (anche per le aziende che producono meno di 3.000 kg N/anno) deve essere comunicato preventivamente al Comune (presso l'ufficio protocollo) in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA secondo il modello allegato (allegato A) con l'indicazione del quantitativo di effluente che si intende spandere (tipo, mc, volume) ed identificati con i dati catastali (comune, foglio, particella catastale). In caso di terreni NON in proprietà, viene richiesta la convenzione con il proprietario per lo spandimento.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

Art. 29 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici di allevamento, loro collocazione e gestione

- a) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
- b) Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
- c) Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio degli effluenti siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni. Inoltre deve essere impedita l'infiltrazione di acqua derivante dallo sgrondo dei piazzali e delle aree contermini.
- d) Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, gli effluenti devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo previsto dall'attuale normativa regionale (D. Lgs. 03 Pres. del 23.01.2013) ovvero "fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio non è inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie. I bacini di nuova realizzazione per lo per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno

novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi.

Negli allevamenti di piccole dimensioni, in deroga alle disposizioni recedenti, i letami sono stoccati nel rispetto dei limiti di volume previsti dalle disposizioni degli enti locali e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

L'utilizzo degli effluenti per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

e) Nel caso di contenitori per lo stoccaggio di materiali palabili (letame) la superficie della platea (impermeabilizzata, munita di apposito cordolo su 3 lati e fornita di pozzetto per la raccolta del colaticcio) viene calcolata in base al volume del prodotto stoccato per un periodo minimo di 90 giorni considerando un limite massimo di altezza del cumulo pari a 2 m.

f) Nel caso di concimaie fornite di muri perimetrali di contenimento su due o più lati l'altezza del cumulo stoccato può superare di 1 m. l'altezza delle spalle di contenimento.

g) I contenitori per lo stoccaggio dei liquami già in essere che non rispettano le distanze di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere oscurati verso le abitazioni di terzi e la pubblica via mediante piantumazione di idonea siepe, coprente, la cui altezza non dovrà essere inferiore a metri 2,5.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 30 - Trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento

- a) Lungo le strade pubbliche o private il trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti. E' necessario pulire le ruote all'uscita dall'area appena concimata per evitare imbrattamenti alla sede stradale e utilizzare – per quanto possibile – percorsi che non prevedano in transito nelle strade centrali del paese.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 31 - Spargimento degli effluenti in vicinanza del centro abitato così come definito ai sensi dell'art. 4 del CDS ed approvato con delibera della Giunta comunale n. 105 del 12.07.2004

- a) Lo spargimento degli effluenti liquidi (liquame) ad una distanza inferiore ai 50 metri dal centro abitato è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura, esclusi i casi di spargimento su colture in atto o permanenti quali i prati.

Qualora gli effluenti non venissero immediatamente interrati, la distanza minima dal centro abitato dovrà essere non inferiore a metri 50.

- b) l'impiego della lettiera esausta da allevamento avicolo nelle normali buone pratiche agronomiche è consentito purché la stessa sia stabilizzata dopo un periodo di almeno sei mesi nelle idonee vasche di stoccaggio. In ogni caso l'apporto nei terreni deve essere sospeso nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre.
- c) Nel centro abitato la distribuzione degli effluenti è vietata nelle seguenti fasce orarie:
- a. Dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
  - b. Dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 21.00

*N.B. per la perimetrazione del "centro abitato" si veda l'allegata planimetria.*

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 32 - Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

- a) L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, oltre al rispetto del "Codice di Buona Pratica Agraria" di cui al D.M. 19.04.1999, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e divieti:
- ✓ lo spargimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, non su fossi o sede di strade interpoderali e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti di liquami stessi in corsi d'acqua superficiali; la distanza minima da questi ultimi non dovrà essere inferiore a ml. 5. Il quantitativo massimo apportabile per ettaro è pari 340 Kg/ha di azoto all'anno, indipendentemente se si attuano primi e secondi raccolti o se il terreno viene gestito in comune da più aziende agricole;
  - ✓ Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare qualsiasi fenomeno di ruscellamento all'atto dello spargimento;
  - ✓ Lo spargimento dei liquami non dovrà avvenire tramite mezzi che possono creare aerosoli e dovrà essere tenuto conto della direzione dei venti al fine di evitare inconvenienti igienici e sviluppo di odori verso le abitazioni;
  - ✓ Qualora il liquame non venga immediatamente interrato, la distanza minima dalle zone residenziali di tipo A, B, e C individuate nel PRG, non dovrà essere inferiore a ml 50, ml 20 da abitazioni isolate situate in zona agricola, ml 5 dalle strade;
  - ✓ Il refluo zootecnico dovrà essere interrato prima che eventuali esalazioni moleste arrechino disturbo alla popolazione e comunque entro 24 ore dall'inizio dello spargimento esclusi i casi di spargimento su colture in atto o permanenti quali i prati;
  - ✓ Lo spargimento non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di areazione.
- b) E' vietato lo spargimento di effluenti nelle:
- ✓ aree di cava non ripristinata ad uso agricolo;
  - ✓ aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica di pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 200 ml. dal pozzo stesso;
  - ✓ aree con ristagni d'acqua, oppure ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello di superficie libera dalla falda idrica disti meno di ml.1,50 dal piano di campagna;

- ✓ aree con pendenza superiore al 15%;
- ✓ aree franose e geologicamente instabili;
- ✓ sul suolo agricolo a coltivazione orticola in atto;
- ✓ durante precipitazioni atmosferiche, o su terreni saturi d'acqua o ricoperti da neve o gelati;
- ✓ su terreni incolti privi di copertura vegetale;
- ✓ nei boschi, come definiti dall'art. 6 L.R. 23 aprile 2007 n.9 (Norme in materia di risorse forestali) escluso quelle rilasciate da animali di allevamento allo stato brado;
- ✓ sulle colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio per foraggiamento o l'attività di pascolamento (solo per i liquami).
- ✓ su terreni agricoli inseriti nelle aree residenziali previste dai PRG.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 33 – Accumulo temporaneo di letami su suolo agricolo

E' possibile l'accumulo sul suolo agricolo dei letami solo se questi sono stati maturati in concimaia per almeno 90 giorni e se rispettano le seguenti condizioni:

- a distanza non inferiore a 20 m. dai corpi idrici;
- a distanza non inferiore a 25 m. dalle strade, 50 m. dalle case sparse e 100 m dai centri abitati;
- non è ripetuto sulla stessa area prima di un anno dallo spargimento del precedente cumulo;
- si è provveduto al drenaggio completo del percolato prima della formazione del cumulo in campo;
- nel caso di terreni a granulometria grossolana e con contenuto di scheletro superiore al 35% o a tessitura sabbiosa la superficie del terreno su cui troverà spazio il cumulo dovrà essere protetta da un telo impermeabile sufficientemente robusto da evitarne la rottura per tutto il periodo di stoccaggio in campo.

*Sanzione 75-450 (SAR 150)*

#### Art. 34 – Deroghe per adeguamento strutture di stoccaggio in zone agricole

Come previsto dall'art. 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice Regionale dell'edilizia), nelle zone agricole – come individuate dal PRGC – è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici ed ai parametri edilizi previsti, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei letami.



ALLEGATO A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER COMUNICAZIONE SPANDIMENTO EFFLUENTI**

Il sottoscritto.....nato a.....il.....residente a.....in via..... conduttore di terreni siti in Comune di..... e così identificati :

Foglio.....mappale.....  
Foglio..... Mappale.....  
Foglio..... Mappale.....  
Foglio..... Mappale.....  
Foglio..... Mappale.....  
Foglio..... Mappale.....  
Foglio..... Mappale.....  
Foglio..... Mappale.....  
Foglio..... Mappale.....

Comunica

Che sui suddetti terreni nel periodo dal.....al..... effettuerà la concimazione organica spandendo effluente del tipo :

- LETAME BOVINO
- LIQUAME BOVINO
- LIQUAME SUINO
- DEIEZIONI AVICUNICOLE

Nelle seguenti quantità :

- mc.....
- Hl.....
- q.....

In fede.

.....li,.....

Firma

N.B. se i terreni non sono in proprietà si allega la convenzione con il proprietario per il permesso allo spandimento.